IL POTERE ESECUTIVO

ED

IL POTERE GIUDIZIARIO

Palermo

TIPOGRAFIA DI GIOVANNI OLIVERI

Via Castrofilippo, n. 54.

1876.

AI MIEI AMICI

DELLA REDAZIONE DEL *PRECURSORE*

CONSACRO

QUESTE POCHE E ROZZE PAGINE

In data 1° *aprile il ministro guardasigilli dirigeva ai suoi dipendenti il seguente dispaccio:*

« Assumendo l'ufficio conferitomi dalla fiducia di S. M., annunzio essere precipui intendimenti della mia amministrazione vegliare alla esattissima osservanza delle leggi, alla completa indipendenza dei giudizii, al più scrupoloso rispetto della libertà individuale, alla sincera guarentia delle pubbliche libertà, all'energica tutela dell'ordine pubblico contro le offese di qualunque classe di cittadini; mantenere la giustizia inaccessibile a qualsiasi politica influenza; diffondere coi fatti la persuasione essere soli meriti nei magistrati alla considerazione governativa, probità, dottrina, solerzia, servizi resi alla patria ed il suffragio della pubblica stima. Consacrerò operosi studii all'attuazione delle invocate riforme. »

Questo dispaccio è stato soggetto ed argomento dei pubblici discorsi e dei pubblici applausi. In noi fe' di tratto nascere il desiderio di dar fuori in opuscolo alcuni articoli che il Precursore di Palermo, *poco tempo fa, offrì ai suoi lettori. Vi si tratta brevemente della indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo, del modo, cioè, che noi reputiamo più acconcio ad ottenere la completa indipendenza de' giudizii ed a mantenere la giustizia inaccessibile a qualsiasi politica influenza.*

Noi siamo troppo oscuri e troppo insufficienti al grave còmpito, per lusingarci che le nostre proposte saranno adottate. In ogni modo è certo che il terreno è ormai propizio ai miglioramenti ed alle riforme nell'amministrazione della giustizia. Ciò incuora a scri-

vere ed a rendere di pubblica ragione le proprie vedute, qualunque esse si siano. Quello che, pochi mesi sono, sembrava ai governanti utopia, potrà, almeno in parte, divenire realtà; quello che a principio di quest' anno si mostrava agli occhi dei signori ministri sotto il sembiante d' impresa audace, sovversiva, impossibile, ora si può presentare come desiderio degno di esser preso in considerazione, come aspirazione attuabile.

Il cuore si apre alla speranza di vedere sciolto il problema dell' intera indipendenza della magistratura ed è bene che la quistione sia agitata in pubblico e messa, quasi diremmo, all' ordine del giorno. Così il ministro guardasigilli si confermerà nell' opinione che la riforma nei rapporti fra magistratura e potere politico, è un bisogno vivamente sentito, una necessità imprescindibile ed urgentissima.

L' imparziale e perfetta amministrazione della giustizia è il dovere più alto e più santo dello Stato. Questo vuol essere sopratutto la incarnazione della giustizia. Più che ogni altra cosa, la giustizia importa al benessere della nazione; ma la giustizia prende l' aspetto d' illusione o d' ipotesi quando la magistratura è infeudata al potere politico.

L' Italia entra per una fase, che, con ragione, fu dal Precursore *chiamata* secondo risorgimento; *l' azione motrice del risorgimento sta appunto nel riordinamento della giustizia e nell' emanceppare il potere giudiziario dalla soggezione e dal padronato del potere esecutivo. I seguenti articoli si occupano precisamente del modo, onde, a nostro giudizio, si possa raggiungere un cosiffatto nobilissimo intento, ed è questo il motivo che ci spinge a pubblicarli in opuscolo, quantunque disadorni e manchevoli di originalità e d' ogni altro merito.*

Palermo, 10 aprile 1876.

I.

L'*io* dello Stato è il potere esecutivo, asseriscono i pubblicisti coi fiocchi e da baldacchino. Come nell'individuo l'*io* è l' affermazione dell' essere, l'espressione dell'essenza umana, l'elemento direttore ed assorbente, in ugual maniera l'*io* dello Stato, il potere esecutivo, dev'essere, secondo codesti pubblicisti, l'anima, il fattore supremo, il potere assoluto ed illimitato della comunità.

Ognun vede che con tale dottrina gli abusi, l'oltracotanza, il dispotismo dei componenti il potere esecutivo trovano comodo e larghissimo campo dove spaziare a tutto loro bell'agio. C'è chi s'incarica di appianar loro la via; c'è chi ci viene a dire che il potere esecutivo non possa abusare della sua onnipotenza per metter viluppi e fabbricar catene d'ogni sorta alla libertà dei cittadini. I corteggiatori e piaggiatori del potere esecutivo pretendono ch'esso non possa abusare, perchè abusando rinuncierebbe all'istinto della propria conservazione e tenderebbe a distruggersi.

Vane parole per orpellare la strapotenza governativa, per far ridurre il male a proporzioni tanto grandi da renderlo irrimediabile, per aprire a due battenti la porta all'assolutismo. La verità è che un potere, il quale sovente non rappresenta che sè stesso, non è l'*io* della comunità e che se c'è potere più particolarmente bisognoso di limiti, lo è appunto il potere esecutivo.

Senza divisione di poteri la libertà non è possibile. Ogni governo, è stato detto, porta almeno il germe dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; la differenza tra l'assolutismo e la libertà dipende dalla confusione o distribuzione di questi elementi. Riuniti in un sol corpo, costituiscono il dispotismo; separati e controbilanciati, diventano il governo libero. Il principio della separazione dei poteri fu il primo principio proclamato dall'assemblea legislatrice dell'89 e questo principio divenne la base *sine qua non* del nuovo diritto pubblico. I deputati della Camera francese dell'89 avevano scolpite in mente e familiari le parole di Montesquieu: « È un' esperienza eterna che ogni uomo che ha potere è indotto ad abusarne; egli va sin dove trova limiti. » Come di un uomo, così è di un corpo; questo al pari di quello va sino in fondo, va agli ultimi eccessi quando nella sua marcia non trova ostacoli.

Ora il gran guaio degli attuali nostri ordinamenti stà in ciò, che la bilancia pende troppo dal lato ed in favore della potestà esecutrice. E questo è un guaio ammesso e confessato anche da quelli che inclinano a fare i cascamorti e i tirapiedi di qualunque ministero si trovi al timone della pubblica cosa.

Universalmente si vuole che il potere giudiziario sia separato dal potere esecutivo. Ma questa separazione nella pratica non è osservata e viene anzi ridotta a brandelli.

Si agisce come se fosse un patto indiscutibile che l'autorità giudiziaria resti impotente in faccia alle usurpazioni dell' autorità esecutrice ed abbia a vedere in buona pace il suo dominio smembrato, la sua giurisdizione ristretta, la sua azione subordinata e paralizzata. Che ne viene? Ne viene che l' uguaglianza civile, la sicurezza delle persone e la stessa proprietà dei beni corrono immediato pericolo di venir manomesse.

Introdotta la confusione dei poteri, è impossibile che le funzioni del governo si compiano senza inceppar la libertà, e, colla libertà, i diritti più necessari dei cit-

tadini. Il potere esecutivo invade tutto ed assorbe tutto, senza por mente che confusione importi disfacimento ed egoismo mascherato sotto grandi paroloni di unità dello Stato, mantenimento dell'ordine etc. come se l'unità non riposasse sul libero ed indipendente movimento dei diversi organi della sovranità nazionale, come se il dispotismo fosse capace di mantenere l'ordine. Il potere esecutivo diventando potere giudiziario, il medesimo organo giudica ed agisce; ed allora gli abusi, le usurpazioni e l' anarchia s'impossessano del campo e corrono alla sbrigliata.

La giustizia, base di ogni società, non vuol essere monarchica, aristocratica o democratica, non vuole avere nulla a fare colla politica. La giustizia, e per essa il potere giudiziario, interviene dove ci sono diritti da difendere, infrazioni di legge da punire. Come si fa dunque a convertire questa missione sociale del potere giudiziario in missione politica? Come codesto potere può considerarsi uguale od inferiore agli altri poteri dello Stato sino a farlo scendere nell'arena politica? Eppure il potere giudiziario è stato avvilito a tanto. Talora il potere giudiziario ha resistito ed ha energicamente lottato contro le pretese del potere esecutivo, ma più spesso il potere giudiziario è venuto a patti ed ha consentito di diventare strumento di politica, e peggio ancora strumento di polizia. Quando le cose sono giunte a questo punto, come fra noi è a volte disgraziatamente avvenuto, l'illegalità e l'immoralità hanno preso il sopravvento ed hanno gittato negli animi sgomento e disperazione per le cose nostre.

La costituzione di uno Stato dee intendere a regolare le relazioni dei tre poteri in modo, che la loro comune opera possa condurre all'unità e non al conflitto troncato dal più forte col distruggere il più debole. Senza ciò, parlar di bilancia di poteri è un'ironia e nulla più.

Il potere esecutivo non è, o almeno non dev'essere il primo potere dello Stato, ma un intelligente

strumento per l'esecuzione del volere dei rappresentanti la nazione. Il potere esecutivo ha più che ogni altro bisogno d'esser tenuto d'occhio, perchè ha al suo comando la forza, la polizia, la truppa degli alti e bassi impiegati e può in cento modi disporre a sua voglia del danaro pubblico. Nulladimeno si osa sempre chiedere che il potere esecutivo sia *forte*, sia armato e poderosamente armato.

Vedremo che i veri interessi del paese dimandano altrimenti, e segnatamente dimandano che il potere esecutivo non sia più al caso di dominare e spadroneggiare il potere giudiziario. È a questa condizione che la morale pubblica e la fiducia e la concordia fra governanti e governati possono rimettersi. È a questa condizione che le instituzioni parlamentari e democratiche possono salvarsi ed assicurarsi l' avvenire.

II.

La distinzione dei poteri, ben dice Sclopis, è inerente alla natura stessa del governo pubblico e si accorda con qualunque forma di reggimento civile.

Essa è conforme alla ragione ed alla destinazione di ciascuna di tali facoltà, e solo si differenzia nel modo, o per meglio dire, nel principio di sua applicazione. Nella monarchia pura, quelle facoltà variamente si esercitano per autorità delegata da chi si arroga la somma di tutta la sovranità, laddove nei governi misti e nei governi popolari (la sovranità stando nella nazione) si esercitano da individui o da corpi diversi in virtù di delegazioni popolari o elettive. Per la loro qualità propria ed intima, i tre poteri, l'esecutivo, il legislativo ed il giudiziario, non possono, o piuttosto non debbono in nessuna maniera confondersi. L'ordine proprio di tali offici della sovranità richiede che procedano separati, sebbene collegati insieme nel loro virtuale principio, che è la ripetuta sovranità. Il giudice essendo legislatore, la vita e la libertà dei cittadini sarebbero in loro

balia. Per condannare, in difetto di leggi preesistenti ed applicabili, egli potrebbe supplirvi coll'esercizio del suo potere legislativo. Parimenti se il governo si convertisse in giudice, egli sarebbe sovente giudice e parte nell'applicazione delle leggi penali ed in quella delle leggi civili allorchè insorgesse controversia fra lo Stato e i particolari. Il governo sarebbe, secondo si esprime Bellot, il suo proprio vendicatore e deciderebbe nella sua medesima causa.

Il potere giudiziario vive dunque di vita propria e non ripete dal potere esecutivo la sua esistenza. A questa verità si vogliono contraporre certe massime, come per esempio che il principe sia la fonte di ogni giurisdizione e che ogni giustizia emani dal re. Il mentovato Sclopis osa scrivere: « La giurisdizione, cioè l'atto esterno con che si amministra la giustizia, dipende dal principe: e siccome attributo e dovere del principato è il rendere giustizia ai sudditi, così egli è suo diritto lo stabilire in qual modo e per quali gradi si abbiano a decidere le liti dei sudditi e ad infliggere le pene ai colpevoli. » L'anacronismo di questa maniera di vedere è manifesta. Questa è la dottrina che i legisti zelanti della monarchia si sono sforzati di fare prevalere.

Dopo Luigi XIV, siffatto canone fu generalmente ammesso. Ed è facile comprendere, riflette Poitou, che così il potere centrale aveva di giorno in giorno allargata la sfera della sua azione ed esteso il dominio dell'ingerenza gevernativa nelle appartenenze della giustizia ordinaria.

Però la rivoluzione dell'89 inaugurò un diritto nuovo, spostò la sovranità, la tolse al re e la restituì al solo e vero legittimo padrone, cioè alla nazione. Ancora sovrano di nome, il re non diventò in realtà che il capo del governo. La sovranità venne per così dire spartita in tre branche ed affidata a tre distinti poteri. La massima « ogni giustizia emana dal re » potè passare nei tempi del diritto feudale, ma è assolutamente inaccettabile nei tempi moderni giusta le teorie del nuovo diritto. Nell'epoca che pre-

cedette la rivoluzione, la sovranità con tutti i suoi attributi stava nella persona del re. Allora si poteva ben dire che il principe rendeva giustizia o la faceva rendere, come emetteva o faceva emettere ordinanze e leggi, come amministrava o faceva amministrare lo Stato. Tutto ciò, acconciamente avverte il rammentato Poitou, oggidì non ha più senso. Cotesto sistema risponde a cose che non esistono più. Ai nostri dì il potere esecutivo non si può confondere colla sovranità: sarebbe confondere la parte col tutto.

Il potere esecutivo nello stato moderno è, per così esprimerci, uno smembramento della sovranità. Non dal re, ma dalla sovranità emana la giustizia. In altri termini, la giustizia emana dalla nazione e non mai dal re. Il potere esecutivo ed il potere legislativo emanano dalla sovranità nazionale e da questa emana altresì la giustizia.

Insistiamo su questo punto, perchè coll'imbrogliare le idee si cerca d'introdurre lo scompiglio e di onestare gli abusi di potere. Ammesso che la giustizia emani dal re, si giustificherebbero tutti i tribunali eccezionali, tutte le giurisdizioni speciali, tutte le commissioni straordinarie, che al capo del potere esecutivo piacesse d'instituire. Ammesso che la giustizia emani dal re e sia una semplice dipendenza del potere esecutivo, niente impedirebbe che il re ritirasse a sè la fatta delegazione. Ammesso che la giustizia emani dal re, non saria una stranezza equiparare l'autorità giudiziaria all'autorità militare, il di cui esercizio viene delegato dal re; cosicchè il magistrato, come il soldato, non avrebbe a fare altro che ciecamente obbedire! Ma che sarà allora della giustizia? Che sarà della società? Che sarà della libertà e dei diritti più sacri dei cittadini?

Non c'è costituzione di popolo civile che non muova dal principio che ogni sovranità stia nella nazione. E ciò è tanto vero, che, quanto al potere giudiziario, i principi costituzionali non hanno potuto a meno di dare ai magistrati l'inamovibilità. Vedremo che

ale inamovibilità non sia in fin di conto quale dovrebbe essere ed in tutti gli eventi non basti a guarentire l'indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo. Ma pure l'inamovibilità si è dovuta accordare. Ora se la giustizia emanasse dal re, per che cosa si darebbe l'inamovibilità? Non saria una contraddizione bell' e buona?

Tutto ciò avviene perchè non si ama accettare i principii nella loro purità e nella loro interezza. Si comincia e si resta a mezza strada. In questo secolo che altamente va superbo pel suo positivismo certe assurdità non dovrebbero avverarsi. Dovrebbe ormai dirsi pane al pane e vino al vino.

L' ipocrisia di mantellare gli abusi colle parole dovrebbe bandirsi una volta per sempre. Se il potere esecutivo intende tenere legato al suo giogo il potere giudiziario, che abbia il coraggio di dirsi dispotico ed assoluto. Pretendere di osservare i principii del costituzionalismo e di seguire l' onda dei tempi non può conciliarsi coll'attaccamento al passato e colla caparbietà di star cuciti ai pregiudizii, ai vizi, alle stoltezze dei tempi che furono e che più non torneranno. Giù le maschere una buona volta e carte in tavola. Se no, saremo sempre e sempre daccapo.

III.

L' autorità giudiziaria consiste, secondo avverte De Pansey, nel diritto di punire i delitti e di regolare gl'interessi privati mediante l'applicazione delle leggi civili e criminali. Questo diritto abbraccia una sfera immensa. La potestà giudiziaria mette in azione la potestà legislativa; facendo prevalere i diritti del più debole sulle pretensioni del più forte, assicura il regno della legge e la pace fra i cittadini; forma la morale pubblica colpendo le azioni disoneste; insomma dà ad ogni uomo quell'opinione della sua sicurezza, senza la quale l'uomo, incerto della sua libertà, delle sue sostanze e perfino della sua

esistenza, non fa nulla per acquistare, perchè no
è sicuro di conservare, e nella sua propria patri
si riguarda come straniero.

È per questo che la magistratura occupa di co
sueto un posto eminente nella mente e nel cuo
dei cittadini. La nazione è portata a rispettare l
magistratura, perchè in essa vede il baluardo pi
potente della sua libertà e della sua sicurezza. D'al
tro canto il rispetto di una nazione pei suoi magi
strati è la guarentigia più soda per l'obbedienza all
leggi del paese e pel mantenimento dell'ordine pub
blico. Perciò la quistione dell' organizzazione dell
magistratura non vuol essere presa a gabbo; perci
il potere giudiziario ha più che ogni altro bisogn
di essere organizzato colla più sollecita attenzion
e colla precauzione più scrupolosa; perciò è da porr
accuratissimo studio nel sottrarre l'autorità giudi-
ziaria dall'influenza, dalla pressione e dalle velenos
spire dell'autorità esecutrice.

I vecchi principii del diritto feudale sono morti
sepolti, quantunque non manchino scrittori che s
sforzano di ravvivarli e di tirare al passato l'et
coetanea. L'attuale organizzazione della magistratu
è figlia della rivoluzione. In quell' epoca memorand
della rivoluzione dell'89 si decretò la ricostruzion
dell'intero ordine giudiziario, si abolirono la vena
lità e l'eredità degli uffici di magistratura, si sop
pressero le piccole giustizie signorili o regie; in un
parola si diede retta al nuovo soffio dell'epoca ed
alle idee fondamentali della filosofia del diritto. Ma
l'epoca di ricostruzione non poteva allora essere ter-
minativa ed il volger dei tempi ha ad evidenza mo-
strato che molto c'è ancora a fare per rendere ve-
ritiera e seria la separazione dei poteri, per meglio
accorciare le ugne sempre taglienti e micidiali della
potestà esecutrice.

Il potere esecutivo ha pensato ad assicurare la
sua indipendenza ed a rendersi inespugnabile nelle
sue pretese, ma non ha niente affatto pensato a ri-
spettare l'indipendenza del potere giudiziario. A mal-

grado di tutto quello che si è detto e si è fatto, il potere giudiziario non è, per nostra mala ventura, posto in condizioni regolari, razionali, rassicuranti. Non è nè libero nelle sue azioni, nè indipendente nel suo proprio campo. Paralizzato nell'esercizio delle sue funzioni, sottoposto a funeste influenze, assoggettato alla seduzione od almeno al sospetto, non può, come benissimo nota un magistrato, avere nè tutta la dignità che gli appartiene, nè tutta l'autorità onde abbisogna. Per abitudine si continua a dire *potere giudiziario*, ma non c'è potere giudiziario nel vero senso di queste parole; solamente vi ha, esclama lo scrittore giurista, tribunali di diverse specie che giudicano diversi affari.

I governi ambiscono incessantemente di ridurre il potere giudiziario ad una macchina amministrativa, ad un organo di fantasie politiche e non di rado ad un arma per ferire i loro avversari. Certamente i magistrati non son sempre quali il De Pansey li dipinge nelle seguenti righe: Il vero magistrato dedicato tutto all'esercizio delle sue funzioni, straniero, per così dire, alle altre classi della società, non partecipa nè alle loro passioni, nè ai loro piaceri, nè alle loro pretensioni, nè alle loro gelosie. Compreso dell'idea ch'egli è l'organo della legge, anzi la legge vivente, il magistrato ha un gran carattere. Sempre, nella solitudine del gabinetto o sotto gli sguardi del pubblico, i suoi costumi sono semplici e gravi. Il suo spezzo per il lusso e le sue modeste abitudini l'innalzano al di sopra di tutti i generi di seduzione. Egli non ha altra ambizione che la stima dei suoi concittadini e questi gliel'accordano; ei cammina coperto della venerazione che è impossibile di negare alla riunione del sapere e della virtù.

Pur troppo non è tale il magistrato presso di noi. La nostra magistratura non va adorna di tutti i pregi e di tutti i meriti che da essa si dovrebbero esigere. Non sono stati pochi i giudici che hanno fatto del loro meglio per gittare il discredito e la vergogna sul potere giudiziario. Di molti scandali

sono avvenuti, scandali che ora hanno preso il vol
e sono stati sparsi ai quattro venti ed ora sono pas
sati sommessamente di bocca in bocca e susurra
da orecchio ad orecchio. Alla lettura od al raccont
dei fatti vituperevoli ai quali alludiamo, chi ha a
cuore la giustizia e comprende l'importanza dell'au
torità giudiziaria si è sentito stringere il cuore e
ha fatto i più cattivi pronostici per la nostra dilett
patria. Ma il male maggiore è venuto dai reggitori
dello Stato. Le angherie usate verso la magistratura
dai governi spazzati dalla rivoluzione erano giunte
all'ultimo punto. Tutti erano stomacati del modo
onde i governanti d'allora trattavano gli agenti del
potere giudiziario. Tutti si sentivano salire il sangue al capo nel vedere i magistrati alti e bassi divenuti umilissimi servi e poliziotti del potere esecutivo. In siffatta condotta dei tirannelli d' allora la rivoluzione trovò un potentissimo elemento di agitazione e di propaganda. Vedete, dicevano alle masse gli uomini della rivoluzione, vedete a che è ridotta la magistratura, a quali strani e degradanti uffici viene essa adoperata, quale scempio si fa della giustizia da coloro che dovrebbero esserne le sentinelle più vigilanti e più intrepide! Questo giusto grido di dolore non potè a meno di lasciare una lunga oscillazione nel cuore degl'Italiani in generale e di noi Siciliani in particolare. Noi ci sollevammo avverso tanta impudenza del potere esecutivo e decretammo di farla finita contro quei temerari governanti che avevano così sfacciatamente invilita la magistratura. La bontà della nostra causa, la costanza dei nostri propositi ci fecero trionfare. Noi sperammo che un nuovo governo rigeneratore avesse a mutar sistema, ma le nostre speranze andarono totalmente deluse.

IV.

È spiacevole ma è necessario il dirlo, il governo italiano non ha trattato la magistratura come un governo costituzionale e liberale doveva trattarla. Il

nostro potere esecutivo non volle capire che bisognava mutar sistema e restituire al potere giudiziario il posto che merita. Qui in Sicilia specialmente, i reggitori d'Italia hanno tentato ogni mezzo per trasmutare i magistrati in cagnotti del potere esecutivo. La Sicilia, si disse, è a governarsi come terra conquistata; i Siciliani non sanno neppure il significato di governo costituzionale, come volete dunque che anche per la Sicilia la costituzione sia costituzione ed il potere esecutivo abbia a rispettare l'indipendenza e la dignità del potere giudiziario? Se il governo tenutosi in Sicilia dai diversi ministeri che si sono succeduti al potere, non fu mai normale, nè adatto a popoli liberali, come poteva la magistratura essere lasciata al suo posto? Era naturale che il potere esecutivo dovesse pria di tutto assalire il potere giudiziario, facendone ogni scempio, a stupore e scorno di quegl'illusi che non credevano possibile il ritorno del passato.

Ogni opera si è adunque fatta per falsare i rapporti fra potere esecutivo e potere giudiziario, per impinguar quello sempre a spese e danno di questo, per dare ad intendere che il potere giudiziario alla fin delle fini non è altro che una semplice branca del potere esecutivo e per far credere che l'intolleranza e la strapotenza del potere esecutivo fossero necessarie per tenere in freno la Sicilia. In vista di siffatta linea di condotta, non si ebbe quasi alcuno ritegno nel vessare in tutti i modi possibili la magistratura. Non più alcun riguardo nè per la nomina dei magistrati, nè per assicurare come va fatto la loro posizione, nè per procedere conforme a giustizia quanto agli avanzamenti, nè per evitare gli abusi rispetto ai traslocamenti.

Il governo credette tutto lecito: non riconobbe più alcun freno alla sua tendenza di trasmodare, pensò che nulla dovesse più attraversarsi alla sua marcia trionfale. C'è un giudice favorito che ha bisogno di respirare aure tepide e di bearsi all'odore del fior di arancio? Ebbene egli è mandato in Sicilia a prende-

re il posto di chi legato e per la sua parentela e per le sue sostanze alla terra natale sente straziarsi all'idea di dover partire. C'è un magistrato siciliano che ha letto per bene Montesquieu e Macchiavelli e Filangieri e ricalcitra alle ingiuste pretese dell'invadente potere esecutivo? Il rimedio è pronto: ch'egli sia tanto perseguitato e tribolato da esser costretto a piegare o a battere in ritirata. C'è un magistrato che non vuol degradarsi ad esercitare il mestiere che si addice agli agenti di polizia? Non monta: egli verrà fatto segno all'odio degli altolocati e menerà una vita da cane. C'è un magistrato che non è stato abbastanza zelante nel percuotere ed inesorabilmente colpire i nemici politici del governo? Allora egli entrerà in fama di uomo pericoloso e sovversivo, di avversario degli ordini costituiti e perfin di traditore. Ognun può immaginare quante amarezze e quante umiliazioni si fanno, in tale stato di cose, ingoiare a colui che non vuole vendersi per gl'interessi parziali ed egoistici del governo e che non intende trascinare la toga nel fango per vendette politiche dei componenti il potere esecutivo.

Così si è regolato il governo italiano verso la magistratura siciliana, e tale portamento non è stato figlio del caso o di circostanze straordinarie od inaspettate, ma conseguenza di un disegno formato da tempo, di un partito preso e, diremo così, di un programma stabilito sin da quando la rivoluzione si ritirò e la consorteria si insediò al potere col Lafarina e si diede a reggere a modo suo la Sicilia. In questi ultimi tempi il governo si è mostrato più inviperito ed invelenito contro la magistratura siciliana, saettando tanti degni e rispettabili personaggi senza una buona ragione al mondo, senza alcun plausibile motivo.

Questi ultimi fulmini non sono però che continuazione dello stesso sistema, maggiore sviluppo del medesimo piano preconcetto. Chi ha tenuto dietro all'andazzo delle nostre cose in Sicilia non si è tanto meravigliato dei nuovi colpi assestati alla nostra

magistratura, e non ha fatto altro che meglio confermarsi nella persuasione che il governo italiano non vuol saperne di mettersi nella via giusta, di applicare con coscienza la costituzione, di rispettare convenientemente la divisione dei poteri.

I Siciliani non hanno cessato di lamentare un tale procedere, — non hanno cessato di far conoscere alle autorità costituite che, proseguendo pel medesimo cammino, un giorno o l'altro la pazienza sarebbe venuta meno e la pubblica indignazione avrebbe trovato il modo di mostrarsi all'aperto e divampare.

Il governo centrale alla sua volta si è piaciuto di ridersi dei nostri richiami, di fare orecchio da mercante; e quasi ciò fosse poco, ha spesso rincarata la dose ed irritati gli animi ordinando arresti arbitrari per non so quali cospirazioni politiche, proponendo e facendo approvare leggi eccezionali, cogliendo il pretesto del brigantaggio per metter le mani sui pacifici ed onesti cittadini.

Le cose peggiorando ognor più, il nostro scoraggiamento è salito al colmo. Non avevamo fiducia nel potere esecutivo che per sistema e di deliberato proposito si era fatto nostro avversario; ma speravamo ancora qualcosa dal potere giudiziario. Una volta che anche il potere giudiziario continuamente bersagliato dal potere esecutivo non può più compiere il suo mandato, a qual santo dobbiamo votarci, a qual tavola di salvezza appigliarci? La sicurezza nei nostri diritti, nella nostra proprietà e quasi nella nostra esistenza venne meno, l'allarme e la disperazione s' impossessarono dei nostri cuori;quasi tememmo che la catastrofe non potesse farsi aspettare ancor per molto tempo, e impauriti ci guardammo negli occhi l'un l'altro chiedendoci: come finirà?

Tutto ciò avviene quando si viola il principio della divisione dei poteri, quando si arriva al punto che per poco si può dire « non abbiamo più potere giudiziario. »

Noi frattanto non siamo niente affatto disposti a cedere le armi e a darla vinta all' arbitrio e all' in-

giustizia. Con tutta energia ed a fronte alta dimandiamo ed esigiamo che si attui con sincerità la divisione dei poteri e che ci sia un potere giudiziario como deve essere.

Diremo schiettamente come il potere giudiziario dovrebbe essere in un governo retto a principii democratici, e ciò che occorre per assicurare la indipendenza del potere giudiziario, per mantenere nel popolo la fiducia ed il rispetto verso la magistratura, per far cessare lo sgoverno ed avere ottimi funzionari dell'autorità giudiziaria.

V.

La prima quistione che si presenta nell' organizzazione della magistratura è quella di sapere come debbano i giudici essere nominati. Noi non ci scaldiamo facilmente e non ci spingiamo sino a proporre di rimettere la nomina dei magistrati al suffragio dei cittadini elettori. Questo sistema si è adottato in certi piccoli paesi; ma, per quanto sappiamo, ha fatto cattiva prova.

Imbevuta delle idee di Montesquieu, l' Assemblea Costituente francese credette assicurare la perfetta libertà del potere giudiziario decretando che la giustizia sarebbe amministrata da giudici eletti dal popolo. Era questo un cattivo sistema; era passare da un eccesso all'altro. Si dimenticò che la professione del giudice richiede lunghi studii e lunga esperienza e che si andava a rischio di avere per giudici, avvocati senza cause, poco istruiti ed inesperti. La riforma dell'Assemblea fece fiasco.

È anche rimarchevole, dice Laboulaye, che in America nei nuovi Stati dell'Ovest si è ridotta la magistratura ad una funzione temporanea ed elettiva; ma il risultato non è stato più felice. « La ragione è semplice: un eccesso non si corregge con un altro. Mettere il giudice nelle mani del popolo è sottrarlo all'azione del governo, ma non è renderlo indipendente ».

Il corpo dei magistrati non si può improvvisare dal suffragio dei cittadini. Si potrà dire che gli elettori sceglieranno gli attuali magistrati; e se non sarà così, dove ci troveremo? Quelli che hanno cause pendenti, quelli che sono certi d'avere in appresso a sostenere dei litigi, faranno imparziali e buone scelte? È ben probabile ch'essi sceglieranno magistrati, dai quali attendono piuttosto indulgenza o debolezza che giustizia. Figuratevi un magistrato di rango elevato che discute la sua candidatura con un ufficiale ministeriale suo dipendente! È naturale ch'egli perda ogni considerazione ed ogni autorità.

I buoni magistrati, giustamente osserva Lacrèze, sono tanto necessari quanto le buone leggi. Che importa che la saggezza dei secoli abbia ammassato tesori, ove la ignoranza non ne sappia fare uso?

Quando si vedono persone che sono invecchiate nello studio delle opere immortali dei grandi giureconsulti ed hanno studiato a fondo i principii della ragione scritta, non si comprende più come la scienza del giusto e dell'ingiusto possa esser considerata vana ed inutile e come la nomina dei magistrati possa essere abbandonata al suffragio delle masse. In tutte le maniere, bisogna evitare che i giudici presi a casaccio sieno preferiti a quelli abituati alle serie meditazioni ed ai più coscienziosi sforzi dell' intelligenza.

Stando al principio della sovranità, pare che i giudici debbano essere eletti, come i deputati, dal suffragio popolare. Quando si considera solo il principio della sovranità popolare, quando a codesto principio s'immolano tutti gli altri, è certo, scrive Poitou, che la logica conduce là. Essa esige non pur che i giudici sieno eletti, ma che siano temporanei; il popolo non può difatti esser veramente sovrano, se non alla condizione che tutti i poteri da lui delegati ritornino dopo un certo tempo in sua mano, e che i funzionari da lui eletti subiscano sovente il suo controllo. Ma di fronte alla sovranità del popolo vi ha la libertà individuale ed il diritto del cittadino.

È qnello che i logici ad oltranza dimenticano; è l'eterno sofisma segnalato da Montesquieu e che consiste nel confondere il potere del popolo colla libertà. La sovranità del popolo è legittima, ma la libertà del cittadino è sacra; la prima può esercitarsi solo a patto di rispettar la seconda. Se il diritto individuale non è rispettato, la sovranità popolare sarà tirannia di una maggioranza, sarà dispotismo oligarchico, che è peggiore del dispotismo di un solo.

Ora, per guarentire la libertà individuale, la giustizia vuol essere indipendente; e acciò la giustizia sia indipendente, occorre che il giudice non abbia nulla a temere nè dalle minacce del potere, nè dalle passioni dei giudicabili, nè dai capricci della moltitudine. Rimettere i giudici al suffragio del popolo equivale a fare entrare nella giustizia la politica, lo spirito di partito e le giornaliere, pericolose gare. Ma la giustizia non deve avere niente di comune colla politica; la giustizia è fatta per resistere alle passioni, e per mantenere il regno della legge ha bisogno di essere al di fuori e al disopra delle agitazioni giornaliere. Nulla di peggio che una giustizia politica, una giustizia di partito!

L'esperienza, continua Poitou, conferma ciò che dice la ragione. Questo sistema ha sempre dato detestabili risultati. La vittoria dell'elezione non resta agli uomini modesti ed intelligenti, degni ed indipendenti, bensì agli ambiziosi volgari, agl'ignoranti presuntuosi e a quelli che lusingano le utopie e i pregiudizi delle masse. « Non c'è giustizia, quando il giudice, cortigiano di popolarità, è reso dipendente dai giudicabili. Egli sarà un vile schiavo, un miserabile giocattolo di quelli ai quali egli, come un mendico, chiede il voto. »

Per tutte queste ragioni convien metter da parte l'idea di affidare la nomina dei magistrati all'elezione popolare. Ma resta ben fermo che una volta fatta la nomina, il magistrato esercita una autorità che gli viene, non già dal potere esecutivo, ma dalla sovranità nazionale. Noi pei primi chiediamo a gran

voce che l'autorità giudiziaria non diventi mancipia dell'autorità esecutrice, ma ciò malgrado respingiamo la nomina dei magistrati a suffragio popolare. Infrattanto non è da credere che nella scelta dei magistrati si debba lasciare al potere esecutivo la briglia sulle spalle. Niente affatto. Il potere esecutivo tiene troppa libertà nella nomina dei giudici; epperò il partito che ha per così dire avuto il monopolio della cosa pubblica, ha abusato di tale libertà. Quindi i sospetti e la diffidenza si sono ognor più aumentati.

Se si vuole rompere col passato, se davvero si desidera una soddisfacente organizzazione della magistratura, è necessario sbandire il capriccio dal tempio della giustizia, è necessario sottoporre la nomina del personale giudiziario a regole fisse, atte a guarentire e la capacità e l'indipendenza dei giudici.

C'è chi ha proposto di affidare la elezione dei magistrati agli avvocati, procuratori, notai ed ufficiali ministeriali.

Saremmo sempre daccapo. L'ambizione e l'intrigo vizierebbero l'elezione. Gli avvocati e i procuratori sarebbero al caso di apprezzare la capacità dei candidati, ma un giudice eletto da loro sarebbe soggetto alle loro influenze.

Un giudice così nominato sarà imparziale fra un avvocato che ha votato per lui ed un altro che ha votato contro? Non c'è da sospettare che codesto giudice vorrà far mostra di gratitudine e favorire l'avvocato che l'ha favorito nell'elezione? Tolta così l'indipendenza, avremmo la servitù della magistratura. La servitù dei componenti il potere giudiziario tornerebbe micidiale alla libertà. Senza la libertà la Costituzione andrebbe a monte.

La conseguenza è evidente. Questa seconda proposta è da scartarsi come la prima.

VI.

Per fare buone scelte, si è talora detto, bisogna dare alle corti il diritto di presentazione, bisogna

obbligare il potere esecutivo a scegliere fra i candidati presentati dalle corti. Il ministro di grazia e di giustizia sarà una cima d'intelligenza e di perspicacia, ma per nominare i magistrati anch'egli ha mestieri di una guida e di un aiuto. Consultare i deputati non sarebbe il miglior metodo, perchè dove ci sono in mezzo deputati, volere o non volere, la politica fa capolino; il deputato può adoperarsi per convertire gli uomini della giustizia in uomini di partito; il deputato che si agita fra le lotte elettorali non sempre è atto a fornire notizie imparziali; egli ha in veduta la sua elezione, e questo pensiero fisso lo rende più o meno sospetto. Si dia dunque, è stato detto, alle corti di giustizia il compito di aiutare e guidare il ministro.

Nel Belgio i giudici di pace e i giudici dei tribunali di prima istanza sono nominati dal re; ma i consiglieri di corte di appello, i presidenti e i vice-presidenti dei tribunali sono nominati dal re sopra due liste presentate, una dalle corti e l'altra dai consigli provinciali. I consiglieri della corte di cassazione sono nominati dal re sopra due liste presentate, una dal Senato, l'altra dalla corte di cassazione. Tutte le presentazioni sono rese pubbliche, almeno quindici giorni prima della nomina. Le corti scelgono nel loro seno i loro presidenti e vice-presidenti.

Il Poitou è inclinato a parteggiare per codesto sistema, ma nota ch'esso non dà abbastanza guarentigie. Nei consigli provinciali la politica ha un posto rimarchevole; anche là si trovano di fronte il partito del governo ed il partito d'opposizione.

Su molte quistioni, pur d'interesse locale, lo spirito di partito e le opinioni politiche esercitano grande influenza. Quindi c'è ben da temere che le presentazioni fossero il risultato di mene, d'intrighi e di considerazioni straniere ai veri interessi della giustizia. La politica dev'essere esclusa dall'amministrazione della giustizia; ciò che non avverrà, qualora essa politica s'intromette, sebbene indirettamente, nella nomina dei magistrati. Perchè si vuol togliere

l'arbitrio del potere esecutivo nella scelta dei giudici? Perchè così la politica guasta e mette in discredito le nomine. Guardiamoci adunque di cadere nello stesso inconveniente, guardiamoci d'insinuare per un'altra via la politica nella giustizia.

Ebbene, si rispose, mettiamo da parte i consigli provinciali. Le nomine dei giudici di tribunali saranno fatte dalle corti di appello; quelle dei giudici di Corte di appello saranno fatte dalla corte di cassazione.

Evidentemente sarebbe questo un gran progresso, ma non è tutto quello che si può desiderare. S'introdurrebbero le gare, le rivalità, e perciò la divisione e la discordia nel seno delle compagnie giudiziarie. I giudici di una corte possono lasciarsi ingannare dalle loro simpatie personali o da falsi rapporti. L'imparzialità, dice Lacrèze, non è facile nel giudicare gli uomini, con cui si deve sempre vivere, che si amano o si guardano con freddezza e sul conto dei quali continuamente si sentono parole di raccomandazione o di diffamazione. La nostra simpatia per un collega è una specie di lente che aggrandisce il suo merito e ci fa scoprire in lui mille pregi invisibili agli occhi degli altri. Un sentimento di antipatia, sovente inesplicabile, per contro c'ingrandisce le imperfezioni di un uomo e ci fa credere senza esame ciò che l'invidia può inventare intorno a lui. Si potrà levare il sospetto che il tal posto sia stato accordato per le raccomandazioni di un personaggio, il quale alla sua volta ha molto a sperare da quella promozione. Ci sono uomini di talento che amano circondarsi di mediocrità per potere spiccare maggiormente e vi ha altresì persone intelligentissime, le quali, a malgrado delle loro qualità, sono ardenti e tenaci nelle loro affezioni come nelle loro antipatie. In generale è difficilissimo il giusto giudizio del merito altrui.

Ciò posto, non possiamo neppure accettare questo ultimo sistema, sebbene lo ritenghiamo un gran passo in avanti. A tutte le soluzioni del grave problema

in discorso noi preferiamo il concorso, come quello che presenta la doppia guarentigia della capacità e dell'indipendenza, che sempre bisogna tenere accompagnate.

Difficili concorsi sono imposti a quelli che aspirano alle cattedre di professore in diritto, e perchè dunque, dimanda Lacrèze, mostrare maggior rigore verso quelli che si occupano della teoria delle leggi, che verso coloro i quali avranno la difficile missione di metterle in pratica? Lo esame pubblico, il concorso, è un eccellente mezzo per eccitare al lavoro e per provare la capacità. Il concorso allontana dalla magistratura quelle mediocrità sfacciate che ingombrano le anticamere ministeriali e che si credono tanto più abili, quanto più sono intriganti. Il concorso non esclude nessuno, mette in rilievo il merito, ed è come una sentinella che scaccia gl'inetti dal santuario dell'amministrazione della giustizia. La necessità di esporsi ad un pubblico concorso è pei giovani aspiranti alla carriera giudiziaria, un potentissimo stimolo al lavoro. Ma così, alcuno osserverà, sarà difficile, troppo difficile entrare nel corpo della magistratura. Tanto meglio. Più sarà malagevole vestir la toga di giudice, più il delicatissimo compito di render giustizia sarà riserbato al solo merito. C'è pericolo che il concorso apra la via del potere giudiziario a persone di merito, ma corrotte ed immorali? No, risp. nde F. Jacques; lo studio profondo dei principii della ragione scritta non può essere una sorgente d'immoralità. Dove c'è più istruzione, c'è più moralità. Il lavoro e la moralità ordinariamente vivono insieme. Il nostro diritto, la di cui base è essenzialmente filosofica, avrebbe il tristo privilegio di corrompere e di spingere alla immoralità? Il concorso che tutti trovano inappuntabile per la nomina dei professori universitarii e per la nomina a certe carriere amministrative, sarà pericoloso quando si tratta della scelta del personale giudiziario? Perchè deve sollevarsi la quistione della moralità solo in quest'ultimo caso? Le prove del con-

corso cominciano presto; presa la laurea di dottore in legge, il giovane si mette a studiare con ardore per prepararsi al concorso. I candidati così preoccupati non hanno tempo nè agio di darsi alle frivolezze, che di consueto sono il preludio del rilassamento nei costumi.

Per tutti i riguardi quindi quello del concorso sarebbe il miglior sistema.

L'età di 25 anni, il grado di dottore in legge ed un certo tempo di esercizio come avvocato, sarebbero i requisiti per poter concorrere.

Non scendiamo ad altre particolarità per non dilungarci davvantaggio. Abbiamo solo voluto dimostrare che il concorso è la migliore soluzione del problema, perchè il concorso rimuove l'intrigo ed il favoritismo, e fa trionfare il lavoro ed il merito, la capacità e l'indipendenza.

VII.

Abbiamo propugnato il concorso per la nomina dei magistrati, perchè il concorso mette in onore il lavoro ed il merito, e per consegnenza anche la virtù.

Col lavoro e col merito bisogna unire la ricompensa. L'uomo, osserva Eyssautier, è portato a far soltanto l'indispensabile, quando il suo lavoro non è ricompensato; il legislatore deve prendere l'uomo qual'è e non far leggi per un ideale che non può realizzarsi quaggiù. La legge delle pene e delle ricompense è il gran movente degli atti dell'umana creatura, degli atti di poco conto e di quelli di alta importanza, pel fanciullo che non ha ancora l'uso della ragione e pel vecchio che è coi piedi alla fossa. La legge delle pene e delle ricompense è il motore delle buone azioni. Il legislatore ha sempre raccolto i migliori frutti quando ha saputo adoperare codesta legge, di cui la natura si serve per guidar l'uomo al bene. Con cosiffatta legge è solidale e si confonde la legge del dovere. La carriera delle armi per es. non trova nella ricompensa delle belle azioni un potente

aiuto del sentimento del dovere? Lo zelo del magistrato, continua il citato scrittore, non può esser sostenuto e stimolato che dalla ricompensa attribuita al solo merito.

Uno dei danni che più è a lamentarsi fra noi, sta appunto nella trascuranza della legge delle pene e delle ricompense. Il nostro governo ha creduto poter prendere l'assunto di trasformare la natura umana; ha creduto poter conciliare una buona amministrazione della giustizia con una incredibile avarizia nel rimeritare i giudici. Il nostro governo, che quando vuole trova bene il mezzo di spendere e spandere, sente venirsi i brividi ogni qualvolta è quistione di aumentare lo stipendio dei giudici specialmente inferiori.

Le funzioni giudiziarie sono malissimo ricompensate; se per grazia di esempio guardiamo alla condizione dei pretori, noi ci sentiamo vivamente rattristati. Le nostre leggi non accordano ad un pretore neppure cinque franchi al giorno; come farà dunque il pretore a sostener sè e la famiglia con meno di cinque franchi al giorno? Abbiamo veduto dei pretori cogli occhi gonfi di lagrime, perchè impossibilitati a vivere senza far debiti o senza mettere all'incanto i loro doveri. Da più anni il governo ha sentito ripetere questi lagni, ma, dopo tutto, ai pretori non si vuole accordare altro che l'indennità d'alloggio. E questa indennità sarà a carico dello Stato? Nemmen per sogno. Toccherà ai comuni stabilire altre tasse e provvedere all'alloggio dei pretori. Un bel mezzo codesto per migliorare la sorte dei pretori!

Il governo nomina i pretori, ma poi impone ai comuni l' obbligo di rendere la condizione dei pretori men dolorosa di quel ch'è! Il governo non vuol far nulla per la legge delle pene e delle ricompense; egli crede al miracolo di potere avere integerrimi e capaci magistrati meschinamente stipendiati. Ma gli Stati non si reggono coi miracoli; invece di miracoli vengon fuori scandali. Il tal giudice ha firmato una cambiale, arriva la scadenza ed il pagamento non

si fa. Il tal altro giudice dà troppo spesso ragione ad un certo avvocato, perchè questi conosce il lato debole di quello. Il tal altro giudice ancora standosi a mal partito, ha ricevuto 500, o 1000 franchi dall' esercente del mulino trovato in contravvenzione. Queste litanie potrebbero allungarsi, ma la lunghezza non aumenterebbe la sorpresa. Ognun comprende che il lavoro mal retribuito non può condurre all' imparziale amministrazione della giustizia. Ognun comprende che quando si promettono stipendi meschinissimi, non sono i migliori soggetti quelli che sollecitano dal ministero la carica di magistrato. I più capaci ed i più virtuosi staranno sempre lontani da una professione che non frutta il dovuto compenso.

Vogliamo il concorso come il più accettabile sistema per entrare nel corpo giudiziario, ma ad una condizione, a quella cioè che i magistrati sieno convenientemente e decorosamente retribuiti. Chi vorrà sostenere dure fatiche, chi vorrà prepararsi e cimentarsi al concorso, quando la prospettiva che si presenta non è per nulla seducente? Non si può e non si deve sperare che il merito volontariamente si sacrifichi e prenda una carriera poveramente ricompensata. Bisogna esser troppo ingenui per credere a tali utopie. Noi guardiamo alla quistione dal lato reale e vivo e non dal lato astratto e morto. Non conviene abbandonarsi alle chimere, quando c' è in giuoco una faccenda di tanto serio argomento, quale è quella dell'amministrazione della giustizia.

Il concorso e la retribuzione ben proporzionata al merito non bastano per darci un buon personale giudiziario. È necessaria l' inamovibilità. Ammettere che i magistrati possano essere destituiti arbitrariamente e sottoporre il potere giudiziario al dispotismo del potere esecutivo, è mettere sossopra la giustizia. Chi dispone dei giudici, dispone dei giudizj. Quale sarebbe la posizione del giudice, avverte Bodin, se la sua esistenza potesse essere in tutti i momenti compromessa dall' intrigo e dalla calunnia? Qual cittadino

lo rispetterebbe e gli obbedirebbe? Ove invece il giudice abbia una posizione duratura, cioè a dire sia inamovibile, ei comanderà con dignità, farà guerra ai bricconi, aiuterà la gente dabbene, vendicherà gli oltraggi degli afflitti, resisterà alla violenza dei prepotenti, senza il dubbio e senza il timore che venga arbitrariamente destituito.

Togliere l'inamovibilità ai giudici sarebbe attentare alla loro coscienza. L'inamovibilità dei giudici, nota il Lacrèze, è una guarentigia per le anime deboli che potrebbero piegare davanti il timore di una responsabilità minacciante; è un incoraggiamento pei lunghi studi colla speranza di raccoglierne abbondanti frutti; è un pegno di sicurezza pel povero che ha liti contro il ricco; è un mezzo di rialzare la dignità della magistratura accordandole una guarentigia che alle altre funzioni è negata.

L'inamovibilità della giustizia è la salvaguardia della libertà; tutte le specie di tirannia hanno cercato di liberarsi dell'inamovibilità dei magistrati. Non c'è giustizia senza indipendenza del giudice, non c'è indipendenza senza inamovibilità. Secondo l'espressione del celebre Bèrenger, l'inamovibilità è la pietra angolare di una buona organizzazione giudiziaria. Che cosa sarebbero i giudizj resi sotto la pressione di una possibile destituzione? Non c'è da temere che la coscienza verrà a patti? L'amovibilità, fu ben detto, saria la servitù della giustizia, l'oppressione di tutti, la negazione e la distruzione della libertà! Comunque sia stata fatta la nomina del magistrato, questi vuol essere in tutti i casi indipendente e al di sopra d'ogni sospetto, d'ogni possibile degradazione, d'ogni attentato alla sua coscienza. Dichiarare i giudici amovibili importa organizzare il dispotismo.

L'inamovibilità vuol'essere prescritta solo pei magistrati giudicanti?

L'inamovibilità assicura completamente la indipendenza del potere giudiziario?

VIII.

Gli ufficiali del pubblico ministero dovrebbero essere gli organi della legge,—dovrebbero difendere la legge dagli arbitri di qualunque potere. Ma disgraziatamente la bisogna non va così, e i rappresentanti del pubblico ministero diventano ogni dì più gli organi del potere esecutivo. La pressione del potere esecutivo obbliga talora il pubblico ministero ad intentare processi ed a concludere contro la propria convinzione. Quando si tratta di affari politici, gli agenti del pubblico ministero non sono che passivi e fedeli esecutori degli ordini ministeriali. Si crede che il pubblico ministero abbia nei dibattimenti libertà di parola, ma codesta libertà non è completa, e quasi è più apparente che reale.

Troppo spesso il pubblico ministero è un servile strumento del potere esecutivo.

Noi qui in Sicilia ne abbiamo visto delle belle sul conto della dipendenza del pubblico ministero dal potere esecutivo. I fatti strepitosi avvenuti ai tempi in cui Diego Tajani era alla procura generale, la di lui dimissione, il recentissimo traslocamento del procuratore generale Calenda, hanno mostrato ad evidenza qual sia la posizione del pubblico ministero di faccia al governo. Le cose sono giunte al segno, da mettere in dubbio la necessità del pubblico ministero. Alcuni hanno chiesto se ci sia proprio bisogno di tale instituzione. Noi senza esitazione rispondiamo per l'affermativa; ma vogliamo che il pubblico ministero rappresenti effettualmente la legge e non faccia il gendarme politico del potere esecutivo. Occorre un pubblico accusatore, un difensore della società. Senza di esso, non si può sperare una buona amministrazione della giustizia; ma il potere esecutivo non dev' essere padrone dei rappresentanti il pubblico ministero, destituendo quelli che non si mostrano docili ed arrendevoli ai suoi capricci e premiando i zelanti, ciechi servitori delle sue voglie.

I difensori della legge e della società non possono compiere la loro missione se non hanno piena libertà di scrivere e di parlare. Il mezzo per assicurare ad essi tale libertà è l'inamovibilità. Non si potrebbe dunque accordare l' inamovibilità almeno ai soli procuratori generali? Noi diciamo col Lacrezè che si potrebbe e si dovrebbe.

I procuratori generali non saranno nemici di quei poteri esecutivi che non hanno altro interesse, se non di fare rispettare la legge e la verità. E d'altro canto la voce di un magistrato che difende la causa della società, ha di certo maggiore peso e maggiore autorità quando si è sicuri che esso magistrato non è guidato, se non dalla sua coscienza libera di ogni impaccio. Bisogna scacciare il sospetto che il procuratore generale obbedisca al comando del potere esecutivo, anzichè alla sua coscienza. Un magistrato non deve mai andar soggetto a sospetto e a diffidenza. Noi dimandiamo dunque che ai procuratori generali si dia l' inamovibilità. Molte obiezioni si fanno a tale proposta, ma a tutte con agevolezza si risponde. In ogni modo, è affatto indubitato che adottando tale sistema, gl'inconvenienti che il potranno succedere saranno un nonnulla di fronte agli scandali, che oggi si deplorano per l'assoluta dipendenza dei procuratori generali dal potere esecutivo.

Dicemmo che l'inamovibilità è un'importante guarentigia per l'indipendenza del potere giudiziario; è la condizione necessaria, la prima condizione per assicurare la libertà del magistato. Ma l'inamobivilità non è certamente bastevole per dare ai giudici una completa ed assoluta indipendenza, tenendoli al coperto d'ogni influenza, d'ogni pressione, d'ogni seduzione. L'inamovibilità guarentisce il magistrato, ma solo sino ad un certo punto. Mediante l'inamovibilità il magistrato non ha niente a temere dal potere esecutivo, ma ciononostante ha molto da sperare. La sua promozione dipende dal potere esecutivo. Una volta nominato, il magistrato non può essere destituito a capriccio, ma può essere lasciato

in un posto inferiore ed umile, qualunque sieno i suoi meriti. Con questo mezzo il potere esecutivo influisce gagliardamente sulla magistratura. La speranza e l'ambizione dei magistrati non possono essere soddisfatte che dal potere esecutivo; quindi l'amministrazione della giustizia non resta libera d'ogni sospetto, il potere giudiziario non si può dire del tutto indipendente. Ci sono magistrati che si contentano di patire tutte le umiliazioni e tutte le ingiustizie, alle quali possono soggiacere per la esecuzione scrupolosa dei loro doveri. Ma non bisogna cimentare gli uomini credendoli eroi; non bisogna sfidarli a decidere fra il loro dovere ed il loro interesse.

Non perdiamoci in vuote idealità e stiamo al fatto. In pratica il potere esecutivo ha col mezzo delle promozioni un'arma terribile per assoggettarsi il potere giudiziario. Un magistrato che non può sperare la promozione se non dal ministero, è un magistrato vincolato e posto nel pericolo di transigere per andare avanti. Il desiderio di spingersi innanzi è quasi irresistibile, l'ambizione si ficca dappertutto, l'impazienza è estrema, le pretensioni crescono ognor più. Chi si rassegna a passare pei posti inferiori non si rassegna a restarci. Che ne risulta quando per salire in alto bisogna piacere al potere esecutivo? Così la magistratura resta, dice Poitou, legata con mille legami, sottoposta a mille seduzioni, abbandonata al periglioso conflitto del suo interesse e del suo dovere.

Per ovviare a tanto male noi non proponghiamo il concorso per le promozioni. Noi dimandiamo che la legge regoli le promozioni per modo da escludere interamente l' arbitrio del potere esecutivo. Che la legge stabilisca per esempio che i presidenti dei tribunali sieno scelti fra i giudici dei medesimi: i consiglieri delle corti di appello, fra i presidenti dei tribunali; i presidenti delle corti di appello, fra i consiglieri delle stesse corti, e così via via. L' interessante è che le promozioni sieno fatte con giusti-

zia, che l'arbitrio ed il favoritismo sieno sbandi
che i posti più alti si diano ai più degni e non s
vano per uccidere l'indipendenza dei magistrati.

Anche per ciò che concerne i traslocamenti, i
gislatori dovrebbero seriamente pensare a mett
un possente freno all'arbitrio del potere esecuti
Sinchè il ministro di giustizia può sbalestrare m
gistrati da un estremo all'altro del regno senza
ver dare conto a nessuno del suo operato, è fol
parlare di vera indipendenza del potere giudiziar
Eppure questa indipendenza è assolutamente in
spensabile perchè la divisione dei poteri sia una
rità. Noi sinora non abbiamo divisione di poteri
quasi non abbiamo potere giudiziario. L'ammissio
alla magistratusa non è pei più capaci, le promoz
ni non si dànno ai più degni, l'indipendenza n
regna dappertutto.

Questa è, secondo noi, la causa principale del m
contento in Sicilia. L'arbitrio del potere esecuti
ha aggravato la sua ferrea mano sulla magistratu
siciliana. La consorteria governante ci ha voluto m
strare la strapotenza e l'intolleranza del ministe
ed in questo modo ci ha fatto perdere la fiducia c
avevamo nella nostra magistratura. Venuta meno
fiducia nella giustizia, i mali andarono crescendo
diventarono sempre più minacciosi. I signori c
sono stati al timone della pubblica cosa, invece
pensare a mettere da parte l'arbitrio e rispetta
la dignità del potere giudiziario, continuarono pe
gio che prima. Non sappiamo quali sieno i fini d
governo nel condursi a cotesto modo, ma sappiam
che la fiducia nel potere giudiziario è il primo e pi
urgente nostro bisogno.

FINE.

DELLO STESSO AUTORE

Il **Divorzio** considerato nella teoria e nella pratica, Palermo, 1875. L. 5.

Di quest'opera hanno parlato: *Il Precursore*, 6-16 novembre, 14 dicembre 1875, 5 gennaio, 15 febbraio, 4 e 13 marzo e 3 aprile 1876; *Il Popolo Romano* 18 ottobre 1865; *Il Cittadino*, 28 ottobre 1875; *Il Diritto*, 31 ottobre 1875; *Il Popolo*, 5 novembre 1875; *Il Giornale dei Tribunali*, 7 novembre 1875; *La Gazzetta Popolare*, 10 novembre 1875; *Il Ravennate*, 11 novembre, 1875; *La Gazzetta di Palermo*, 16 novembre e 11 dicembre 1875; *Il Giornale delle Leggi*, 2 dicembre, 1875; *La Gazzetta d'Italia*, 28 dicembre 187*La Giurisprudenza*, novembre e dicembre 1875; *Il Secolo*, 16-17 gennaro 1876; *Il Preludio*, 15 febbraio 18*Il Vessillo delle Marche*,, 19 febbraio 1876; *Il Giornale di Sicilia*, 20 febbraio 1876; *Il Novellista*, 20 febbraio 1876; *La Nazione*, 28 febbraio 1876; *La Fionda*, 5 marzo 1876; *La Gazzetta della Capitale*, 13 marzo 1876; *La Rivista Universale*, fasc. di marzo 187*Il Bersagliere*, 4 aprile 1876; *L' Amico del Popolo* 8 aprile 1876; *La Gazzetta Ticinese*, 27 novembre 187*Il Journal des Débats*, 8 dicembre 1875; *La Bibliothèque Universelle et Revue Suisse*, gennaio 1876; *Journal de Genève*, 28 gennaio 1876; *El Cronista*, Madrid, 16 febbraio 1876; *La Revue Politique et Littéraire*, Parigi, 19 febbraio 1876; *Il Zeitschrift dBernischen Juristenvereins*, gennaio, febbraio e marzo 1876; *La Revista Europea* di Madrid, 2 aprile 187*La Revista Contemporanea* di Madrid, 30 marzo 187*La Plebe*, 18 ottobre 1875; *Il Bacchiglione*, 19 ottobre 1875 e *La Gazzetta Mazza di Ferro*, 17 febbraio 1876 hanno fatto qualche cenno del libro prometendo di discorrerne a lungo.

A PUBBLICARSI
DALLO STESSO DI BERNARDO

1° *Amministrazione Municipale ed Instituzioni Locali in Inghilterra, Scozia ed Irlanda.*
2°. *Pensieri sulla Critica.*
3°. *L'Italia di fronte alle potenze Europee.*

DELLO STESSO AUTORE

Il **Divorzio** considerato nella teoria e nella pr-
tica, Palermo, 1875. L. 5.

Di quest'opera hanno parlato: *Il Precursore*, 6-16 n
vembre, 14 dicembre 1875, 5 gennaio, 15 febbrai
4 e 13 marzo e 3 aprile 1876; *Il Popolo Roman*
18 ottobre 1865; *Il Cittadino*, 28 ottobre 1875; *Il D*
ritto, 31 ottobre 1875; *Il Popolo*, 5 novembre 187
Il Giornale dei Tribunali, 7 novembre 1875; *La Ga*
zetta Popolare, 10 novembre 1875; *Il Ravennate*, 11 n
vembre, 1875; *La Gazzetta di Palermo*, 16 nove
bre e 11 dicembre 1875; *Il Giornale delle Leggi*, 2 d
cembre, 1875; *La Gazzetta d'Italia*, 28 dicembre 18
La Giurisprudenza, novembre e dicembre 1875; *Il*
colo, 16-17 gennaro 1876; *Il Preludio*, 15 febbraio 18
Il Vessillo delle Marche,, 19 febbraio 1876; *Il Gi*
nale di Sicilia, 20 febbraio 1876; *Il Novellista*, 20 fe
braio 1876; *La Nazione*, 28 febbraio 1876; *La Fio*
da, 5 marzo 1876; *La Gazzetta della Capitale*, 13 ma
zo 1876; *La Rivista Universale*, fasc. di marzo 187
Il Bersagliere, 4 aprile 1876; *L' Amico del Popol*
8 aprile 1876; *La Gazzetta Ticinese*, 27 novembre 187
Il Journal des Débats, 8 dicembre 1875; *La Bibl*
thèque Universelle et Revue Suisse, gennaio 1876;
Journal de Genève, 28 gennaio 1876; *El Cronista*,
Madrid, 16 febbraio 1876; *La Revue Politique et L*
téraire, Parigi, 19 febbraio 1876; *Il Zeitschrift d*
Bernischen Juristenvereins, gennaio, febbraio e ma
zo 1876; *La Revista Europea* di Madrid, 2 aprile 187
La Revista Contemporanea di Madrid, 30 marzo 187
La Plebe, 18 ottobre 1875; *Il Bacchiglione*, 19 ott
bre 1875 e *La Gazzetta Mazza di Ferro*, 17 febbr
io 1876 hanno fatto qualche cenno del libro prom
tendo di discorrerne a lungo.

A PUBBLICARSI
DALLO STESSO DI BERNARDO

1° *Amministrazione Municipale ed Instituzioni L*
cali in Inghilterra, Scozia ed Irlanda.

2°. *Pensieri sulla Critica.*

3°. *L'Italia di fronte alle potenze Europee.*